Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | Anno 117° — Numero 200

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Venerdì, 30 luglio 1976 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1976 registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1976 registro n. 14 Difesa, foglio n. 385

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ORO

VERSARI Iris, nata il 12 dicembre 1922 in Portico e San Benedetto (Forlì). — Giovane di modeste origini, poco più che ventenne, fedele alle tradizioni delle coraggiose genti di Romagna, non esitò a scegliere il suo posto di rischio e di sacrificio per opporsi alla tracotante oppressione dell'invasore, unendosi ad una combattiva formazione autonoma partigiana locale. Ardimentosa ed intrepida prese parte attiva a numerose azioni di guerriglia distinguendosi come trascinatrice e valida combattente. Durante l'ultimo combattimento, circondata con altri partigiani in una casa colonica isolata, ferita ed impossibilitata a muoversi, esortò ed indusse i compagni a rompere l'accerchiamento e, impegnando gli avversari con intenso e nutrito fuoco, agevolò la loro sortita. Dopo aver abbattuto l'ufficiale nemico che per primo entrò nella casa colonica, consapevole della sorte che l'attendeva cadendo viva nelle mani del crudele nemico, si diede la morte. Immolava così la sua giovane vita a quegli ideali che aveva nutrito nella sua breve ma gloriosa esistenza. — Terra di Romagna, 9 settembre 1943-18 agosto 1944.

MEDAGLIE D'ARGENTO

BIFERA Giuseppe, nato il 1° marzo 1924 in Acireale (Catania). — Partigiano di sicura fede già provato in duri scontri si offriva di accompagnare il proprio capo squadra per recuperare munizioni e materiali rimasti in territorio presidiato dall'avversario. Attaccato da una forte pattuglia nemica e benchè ferito una prima volta si portava presso il suo superiore per meglio coadiuvarlo nell'impari lotta e la sosteneva, al suo fianco, fino all'esaurimento delle munizioni, nel disperato tentativo di portare a termine l'incarico ricevuto. Colpito una seconda volta, veniva raggiunto dal nemico che infieriva su di lui a colpi di arma bianca, fino a provocarne la morte. Esempio di martirio affrontato con consapevolezza nell'impegno di lotta per la libertà della Patria. — Neirone (Genova), 13 marzo 1945.

MAGONI Giovanni, nato il 10 dicembre 1909 a Ferrara. — Apostolo della Libertà, fiero assertore della lotta senza quartiere contro la oppressione nazi-fascista, partecipava direttamente alla formazione e alla direzione dei nuclei partigiani che per primi alzarono la bandiera della resistenza patriottica. Con la sua elevata parola e con l'esempio incitava e guidava alla lotta i suoi uomini segnalandosi per capacità, ardimento e sprezzo del pericolo. Accanitamente ricercato dagli oppressori, veniva catturato, seviziato barbaramente e trucidato dalle SS tedesche. Luminosa figura di combattente per la causa della Libertà. — Bologna, 20 settembre 1944.

MORONI Luigi, nato il 12 aprile 1924 a Savona. — Partecipava alla lotta partigiana distinguendosi per coraggio e sprezzo del pericolo in numerose azioni. Facendo parte di una pattuglia spinta in avanguardia durante una marcia di trasferimento, s'imbatteva in un agguato teso da preponderanti forze nemiche. Per consentire al suo reparto di sfuggire all'imboscata, pur consapevole di andare incontro a sicura morte, apriva decisamente il fuoco, attirando su di sè la reazione avversaria. Sosteneva eroicamente l'impari combattimento finchè, esaurite le munizioni, cadeva con l'arma in pugno offrendo la sua giovane vita per la libertà della Patria. — Monte Carmo-Giustenice (Savona), 12 luglio 1944.

VACCANI Franco, nato il 31 luglio 1926 a Savona. — Animoso diciottenne, dopo un anno di intensa attività partigiana, fedele alla consegna di custodire un gruppo di prigionieri, assolveva il compito ingaggiando combattimenti contro forze superiori, e lo continuava — nonostante tre compagni gli fossero caduti accanto — sino alla cattura. Manteneva fiero e valoroso comportamento affrontando da prode il plotone di esecuzione. — Degna di Casanova Lerrone (Savona), 15 settembre 1944. Molino Nuovo di Andora (Savona), 19 settembre 1944.

(8577)

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1976 registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1976 registro n. 16 Difesa, foglio n. 295

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Comune di VILLAMARZANA per il Polesine. — Alla prepotenza degli occupanti nazifascisti le genti di Villamarzana e di tutto il Polesine opposero coraggioso atteggiamento di fierezza ed aperta sfida sostenendo ed alimentando la locale organizzazione di resistenza armata. La spietata repressione del nemico, che provocò gravi lutti e distruzioni, non ne fiaccò la decisa volontà a resistere, ma ne aumentò la determinazione a combattere a qualsiasi costo per la liberazione della Patria. Il pesante contributo di sacrifici e di sangue generosamente offerto, culminato il 15 ottobre 1944 col feroce eccidio di quarantatre cittadini di Villamarzana, esalta il valore di una ostinata fedeltà alla causa della libertà. — Polesine, settembre 1943-aprile 1945.

(8575)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 29 luglio 1976, n. **516.**

Norme urgenti per interventi in agricoltura nella regione Friuli-Venezia Giulia in dipendenza del terremoto del maggio 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il regolamento (CEE) n. 1505/76 del consiglio del 21 giugno 1976 relativo al contributo comunitario per riparare i danni causati all'agricoltura dal terremoto del maggio 1976 nella regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto in particolare l'art. 2, paragrafo 2, lettera *c*), del predetto regolamento, che impegna lo Stato italiano a provvedere agli opportuni stanziamenti per il programma di finanziamento;

Visto l'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che reca disposizioni per l'esecuzione dei progetti ammessi al finanziamento della sezione orientamento del FEOGA;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere affinché, nella regione Friuli-Venezia Giulia, gravemente colpita dal terremoto, siano ripristinate le strutture indispensabili per la ripresa economica del settore agricolo ed in conseguenza, in deroga a quanto previsto nel predetto art. 35, venga concesso un contributo integrativo in conto capitale da parte dello Stato nella misura del 45 per cento o del 55 per cento della spesa ritenuta ammissibile, secondo il disposto della specifica normativa comunitaria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione delle provvidenze disposte dal regolamento (CEE) n. 1505/76 del consiglio del 21 giugno 1976, in deroga a quanto previsto dall'art. 35 della

legge 27 ottobre 1966, n. 910, è concesso un contributo integrativo in conto capitale per l'esecuzione dei progetti ammessi ai benefici comunitari fino al 55 per cento della spesa ritenuta ammissibile nella ipotesi di cui al primo alinea dell'art. 1 del predetto regolamento e fino al 45 per cento della spesa ritenuta ammissibile nella ipotesi di cui al secondo alinea dello stesso art. 1.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 29 miliardi, farà carico alle disponibilità dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 6, primo comma, lettera *a*), del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1976

LEONE

MORO — MARCORA — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1976, n. **517**.

Modificazione alla voce n. 43, aggiunta con regio decreto 28 aprile 1938, n. 784, alla tabella delle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura;

Visto l'art. 6 del regolamento per l'applicazione del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, approvato con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955;

Vista la tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657;

Visto il regio decreto 28 aprile 1938, n. 784, che ha aggiunto alla tabella, indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, la voce n. 43;

Considerata l'opportunità di modificare la voce n. 43, aggiunta con regio decreto 28 aprile 1938, n. 784, comprendendovi gli artisti ed operai dipendenti da imprese cinematografiche e televisive; i cineoperatori, i cameramen-recording o teleoperatori da ripresa; i fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

La voce n. 43, aggiunta con regio decreto 28 aprile 1938, n. 784, alla tabella delle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, è così modificata: « Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi; cineoperatori, cameramen-recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1976

LEONE

MORO — TOROS

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1976, n. **518**.

Aumento della pianta organica dei giudici e dei sostituti del tribunale per i minorenni di Catania e della procura della Repubblica dei minorenni presso lo stesso tribunale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tabella *A* allegata alla legge 9 marzo 1971, n. 35, e successive modificazioni, con la quale sono state determinate le piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali;

Riconosciuta la necessità di adeguare alle accresciute esigenze di servizio l'organico dei magistrati addetti al tribunale per i minorenni di Catania e alla procura della Repubblica presso detto tribunale aumentandone il numero di una unità ciascuno;

Constatato che i due posti necessari possono essere reperiti dall'organico dei magistrati in servizio, rispettivamente, nel tribunale di Palermo e nella pretura di Venezia;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 24 giugno 1976;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La tabella *A*, annessa alla legge 9 marzo 1971, n. 35, e successive variazioni, è modificata, per la parte relativa all'ufficio cui si riferisce, come dalla tabella *A* allegata al presente decreto vistata dal Ministro proponente.

Art. 2.

Le tabelle *C* e *D* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, sono modificate, per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono, come dalle tabelle *B* e *C* allegate al presente decreto, vistate dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1976

LEONE

BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 22

TABELLA *A*

MAGISTRATI GIUDICANTI E DEL PUBBLICO MINISTERO ADDETTI AI TRIBUNALI ED ALLE PROCURE PER I MINORENNI.

SEDE	MAGISTRATI GIUDICANTI		PUBBLICO MINISTERO	
	Presidente	Giudici	Procuratore della Repubblica	Sostituti procuratori della Repubblica
(*Omissis*).				
Catania	1	3	1	2

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
BONIFACIO

TABELLA *B*

MAGISTRATI GIUDICANTI ADDETTI AI TRIBUNALI

SEDE	Presidente	Presidenti di sezione	Consiglieri istruttori	Consiglieri istruttori aggiunti	Giudici
(*Omissis*).					
Palermo	1	11	1	1	49

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
BONIFACIO

TABELLA *C*

MAGISTRATI ADDETTI ALLE PRETURE

SEDE	Magistrati di appello in funzioni di pretore	Magistrati di tribunale, aggiunti giudiziari ed uditori in funzioni di pretore
(*Omissis*).		
Venezia	1	8

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1976, n. **519**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un'eredità.

N. 519. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1976, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta dal sig. Tomaso Pirini con testamento olografo 9 dicembre 1963, pubblicato a rogito dott. Sandro Angelini, notaio in Brescia, in data 30 luglio 1973, n. 20345 di repertorio, n. 2722 di raccolta, e registrato a Brescia il 1° agosto 1973, con il n. 4027-71-*m* in favore dell'Istituto dei mutilatini don Gnocchi di Milano, che si identifica con la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », consistente nell'intero asse ereditario (eccezione fatta per il mobilio, biancheria e vestiario) per un valore di L. 19.516.105.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1976
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 85

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1976.

Quarta variazione al bilancio di previsione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio 1975-76.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, relativo al trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in tema di addestramento e formazione professionale in relazione al quale la regione stessa non beneficia di contributi a carico del fondo addestramento professionale dei lavoratori;

Visto il proprio decreto 1° luglio 1975, con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1975-76;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, concernente le nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, in relazione al quale le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di istruzione artigiana e professionale sono delegate per il territorio della Sardegna alla regione;

Visti i propri decreti 3 novembre 1975, 7 dicembre 1975 e 15 aprile 1976 con i quali sono state apportate variazioni allo stato di previsione predetto;

Considerata la necessità di integrare lo stanziamento di alcuni capitoli di spesa dimostratosi insufficiente, in relazione a necessità di finanziamento presentatesi successivamente alla compilazione del bilancio preventivo, prendendo, altresì, atto, per la loro utilizzazione, di economie verificatesi su altri capitoli di spesa per i quali è risultata esuberante l'iniziale assegnazione di fondi;

Decreta:

Art. 1.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1975-76, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE II. — SPESE

In diminuzione:

Cap. 5129. — Spese per la predisposizione, assistenza tecnica e finanziamento, mediante erogazione di contributi alle regioni, di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale nei casi di rilevante conversione, riorganizzazione e cessazione di aziende, nonché di istituzione di nuovi rilevanti insediamenti industriali, oppure quando trattisi di attività artistiche o di alta specializzazione per le quali non sia possibile reclutare allievi nell'ambito regionale (art. 7, lettera *F*) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10)	L.	700.000.000
Cap. 5131. — Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nell'attività di addestramento professionale anche mediante la sperimentazione di iniziative pilota (art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10)	»	350.000.000
Cap. 5133. — Contributi a favore di operatori economici pubblici e privati — di cui all'articolo 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66, del Consiglio dei Ministri della CEE — che predispongano e presentino progetti entro il 31 dicembre 1973, relativi ai settori di intervento di cui alle norme del Fondo sociale europeo, nonché contributi a favore delle regioni o di enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori (legge 8 novembre 1973, numero 736)	»	4.160.000.000
Cap. 5151. — Spese per l'istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati	»	71.398.000
Cap. 5152. — Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori (art. 3, lettera *A*), della legge 4 maggio 1951, n. 456). Premi periodici od indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione (art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424)	»	230.766.635
Cap. 5155. — Spese per la istituzione ed il funzionamento di corsi per particolari categorie di lavoratori — capi intermedi di aziende — sperimentali per adulti ad apprendimento individualizzato, conduzione impianti termici, minorati fisici, disadattati sociali, ecc	»	94.006.000
Cap. 5161. — Oneri derivanti dalle maggiori spese conseguenti all'accordo collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei Centri di formazione professionale, impegnati nelle attività formative finanziate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, durante l'esercizio 1973-74 (circolare ministeriale n. 15 del 30 ottobre 1974)	L.	51.635.000
Cap. 5171. — Sovvenzione e finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare per apprendisti	»	120.205.000
Cap. 5172. — Spese comunque connesse allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti	»	6.880.000
Totale diminuzione delle spese	L.	5.784.890.635

In aumento:

Cap. 5127. — Spese per le assicurazioni degli apprendisti occupati presso aziende artigiane contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro le malattie, contro la invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi (art. 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	L.	5.210.000.000
Cap. 5157. — Contributi in favore di enti o di istituti aventi per scopi l'addestramento professionale dei lavoratori (art. 3, lettera *d*), della legge 4 maggio 1951, n. 456)	»	7.846.635
Cap. 5160. — Spese per il trattamento economico estivo a norma dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 424, integrato dall'art. 2 della legge 11 febbraio 1970, n. 35, del personale istruttore impegnato in attività formative finanziate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale	»	567.044.000
Totale a pareggio aumento delle spese	L.	5.784.890.635

Roma, addì 15 giugno 1976

Il Ministro: TOROS

(8755)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1976.

Modificazione al decreto ministeriale 13 febbraio 1975, concernente il trasferimento del personale delle sedi periferiche dell'Ente nazionale addestramento lavoratori del commercio e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento del settore artigiano alle provincie autonome di Trento e Bolzano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, che detta le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di addestramento e formazione professionale;

Visto il decreto interministeriale del 13 febbraio 1975 concernente il trasferimento del personale delle sedi periferiche dell'Ente nazionale addestramento lavoratori del commercio (ENALC) e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento del settore artigiano (INIASA) alle provincie di Trento e Bolzano ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1973, n. 689, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 marzo 1975;

Considerato che per il periodo 10 luglio-20 novembre 1974 il personale E.N.A.L.C. ed anche I.N.I.A.S.A. ha prestato la propria opera nell'interesse di tali Enti e che soltanto a partire dal 20 novembre 1974 tale personale è stato assegnato a prestare servizio presso la provincia di Trento e Bolzano;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di modificare il precedente decreto interministeriale del 13 febbraio 1975 nella parte in cui fa decorrere dal 1° luglio 1974 il trasferimento del personale E.N.A.L.C. ed I.N.I.A.S.A. alle provincie di Trento e Bolzano;

Decreta:

Articolo unico

A parziale modifica del precedente decreto interministeriale 13 febbraio 1975 il personale di cui al decreto medesimo in servizio presso le sedi periferiche dell'Ente nazionale addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA) è trasferito alle provincie autonome di Trento e Bolzano — conservando la posizione giuridica ed economica legittimamente acquisita alla data di entrata in vigore del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 689 del 1° novembre 1973 — a decorrere dal 20 novembre 1974 anziché dal 1° luglio 1974.

Roma, addì 16 giugno 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

(8590)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1976.

Rinnovo della commissione amministratrice del consorzio fitosanitario obbligatorio di Verona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1963, con il quale il consorzio provinciale per l'ortofrutticoltura di Verona è stato dichiarato, ai fini della difesa fitosanitaria, consorzio obbligatorio ai sensi dell'art. 11, lettera *b*), della citata legge 18 giugno 1931, n. 987;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1973, con il quale è stata nominata la commissione amministratrice del consorzio anzidetto;

Ravvisata la necessità di provvedere al rinnovo della commissione in parola, in conformità a quanto disposto dall'art. 2 della legge 11 agosto 1960, n. 870;

Sentite le organizzazioni delle categorie interessate;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della commissione amministratrice del consorzio fitosanitario obbligatorio di Verona:

a) il direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante di Verona;

b) il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Verona;

c) l'ing. Alessandro Dolazza, l'ing. Giulio Cesare Tosadori, il sig. Bissaro Vittorio, in rappresentanza degli imprenditori agricoli non coltivatori diretti;

d) l'on. dott. Roberto Prearo, il sig. Alfonso Bricolo, il sig. Alessandro Nogara, in rappresentanza degli imprenditori coltivatori diretti;

e) il sig. Bruno Costa, il p.a. Giammario Pellizzari, il sig. Albino Stefani, in rappresentanza dei mezzadri o coloni;

f) il dott. Giorgio Bertaja, il p.a. Achille Cogo, tecnici agricoli designati, rispettivamente, dal consiglio dell'Ordine dei dottori agronomi e dal collegio dei periti agrari di Verona.

Art. 2.

L'on. dott. Roberto Prearo e l'ing. Giulio Cesare Tosadori sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del consorzio predetto.

Roma, addì 18 giugno 1976

Il Ministro: MARCORA

(8744)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ippolito Cattaneo S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Ippolito Cattaneo di Genova, ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 48.871 di cui al mod. *B*-Import n. 4132647 rilasciato in data 31 maggio 1974 dalla Banca nazionale del lavoro di Genova, per l'importazione di centotrenta macchine fotografiche di origine e provenienza Repubblica federale tedesca;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la merce in parola, introdotta in temporanea custodia nei magazzini doganali entro il 28 marzo 1974, non è stata mai sdoganata, ma è stata rispedita a distanza di oltre un anno, al fornitore estero, al quale peraltro non è mai pervenuta, in quanto risulta essere stata rubata presso lo scalo delle ferrovie dello Stato di Milano-Certosa il 18 aprile 1975;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 340107 del 2 marzo 1976, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 18 dicembre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima, in quanto questa è stata giustificata con motivazioni di carattere aziendale e finanziario, in rapporto al dovuto pagamento dell'I.V.A. 30 % e del deposito 50 % di cui al decreto ministeriale 2 maggio 1974 (in relazione a quest'ultimo si rileva peraltro che la merce in parola era giunta in dogana fin dal 28 marzo 1974, cioè oltre un mese prima dell'introduzione del predetto deposito previo);

Considerato infine che all'atto del pagamento anticipato, effettuato con validità trenta giorni, la ditta Cattaneo era a conoscenza delle difficoltà che le avrebbero impedito di adempiere all'impegno valutario assunto;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ippolito Cattaneo di Genova, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro, nella misura del 5 % di D.M. 48.871, di cui al mod. *B*-Import sopra indicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1976

Il Ministro: DE MITA

(8417)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cantiere navale di S. Margherita di Spertini & C., in S. Margherita Ligure.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Cantiere navale S. Margherita di Spertini & C. di S. Margherita Ligure, ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 10.700 di cui al modello *B*-Import n. 3319561 rilasciato in data 17 gennaio 1975 dalla Banca d'America e d'Italia, per l'importazione di stabilizzatori navali di origine e provenienza Gran Bretagna;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 5 giugno 1975 con un ritardo, quindi, di centonove giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 344575 del 27 aprile 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 26 marzo 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la ritardata consegna dello scafo cui era destinato l'impianto in parola (da parte del cantiere Ferrari cui era stato commissionato) non impediva comunque che la merce in questione, giunta in dogana fin dal 29 gennaio 1975, fosse, nel frattempo sdoganata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cantiere navale di S. Margherita di Spertini & C. di S. Margherita Ligure, mediante fidejussione della Banca d'America e d'Italia, nella misura del 5 % di Lgs. 10.700 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1976

Il Ministro: DE MITA

(8415)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta I.B.P. - Industrie Buitoni Perugina, in Sansepolcro.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta I.B.P. di Sansepolcro (Arezzo), ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 5.484 di cui al mod. *B*-Import n. 4196808 rilasciato in data 25 giugno 1974 dalla Cassa di risparmio di Firenze, per l'importazione di pesatrice automatica per pasta alimentare di origine Regno Unito e provenienza Regno Unito del valore complessivo di Lgs. 18.280;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Como il 24 maggio 1975 con un ritardo, quindi, di centotredici giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 580003 del 22 marzo 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 15 settembre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto sebbene la merce risulti arrivata in data 18 aprile 1975 ad impegno valutario già scaduto, per ritardo di consegna da parte della fornitrice inglese, ciò però non giustifica l'ulteriore ritardo dello sdoganamento, di oltre un mese;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta I.B.P. di Sansepolcro (Arezzo), mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Firenze, nella misura del 5 % di Lgs. 5.484 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1976

Il Ministro: DE MITA

(8416)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1976.

Ricostituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la Lombardia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 aprile 1970, n. 639, relativo alla attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971, con il quale è stato costituito il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia;

Ritenuto che per decorso quadriennio di durata in carica si rende necessario procedere alla ricostituzione del comitato;

Considerato che, ai sensi del terzo comma del precitato art. 33, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro debbono essere designati, rispettivamente, dalle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e dalle organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro più rappresentative;

che le confederazioni sindacali a carattere nazionale dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono: la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), la Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), l'Unione italiana del lavoro (UIL), la Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL) e la Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA), e che, in quanto tali, sono state interpellate;

che sono state altresì interpellate le seguenti organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana (CGII);

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CGAI);

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CGICT);

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

Associazione sindacale fra le aziende del credito (ASAC);

Associazione sindacale Intersind;

Confederazione italiana della piccola e media industria;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre prestabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

3) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

4) rilevanza degli insediamenti produttivi;

5) complessità delle strutture organizzative aziendali;

che, inoltre, deve tenersi conto, nei confronti delle imprese pubbliche, del grado di rappresentatività ad esse riferibile in ragione della loro qualità di esponenti di interessi pubblici nel settore economico, nonchè della rilevanza sociale delle iniziative industriali e degli obiettivi che le stesse perseguono;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano, nella regione Lombardia, maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

Per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA);

Per i datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana (CGII);

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CGAI);

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CGICT);

Associazione sindacale fra le aziende del credito (ASAC);

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia è così composto:

Germani Pier Carlo, Bombardieri Vincenzo, Pastore Alessandro, Cinelli Gigino e Marchesi rag. Pierluigi, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Galli Pierino, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Tomassia Arnaldo e Bontempi Giulio, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Morra Mario, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazioni;

Arengi avv. Salvatore, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Gualazzi dott. Arnaldo, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Mazzoleni rag. Eraldo, in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

De Falco dott. Aleardo, in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Nicosia dott. Vito e Figliolia ing. Ilde, dirigenti superiori, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ferrante dott. Francesco e Cimminiello dott. Giuseppe, dirigenti superiori, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Mereu dott. Emanuele, direttore centrale, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. Il Ministro per il tesoro
FABBRI

(8407)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1976.

Ricostituzione del collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 179, relativa all'istituzione ed all'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti e, in particolare, l'art. 18 della legge concernente la costituzione del collegio dei revisori dei conti della Cassa medesima;

Vista la legge 11 novembre 1971, n. 1046, recante modifiche ed integrazioni alla predetta legge n. 179 del 1958;

Visto il proprio decreto in data 18 dicembre 1972, con il quale è stato ricostituito l'organo predetto, per la durata di un triennio;

Visto l'esito delle elezioni dei membri in rappresentanza degli iscritti in seno al collegio dei revisori dei conti, da parte del Comitato nazionale dei delegati della Cassa nella riunione del 4 ottobre 1975 quale risulta dal relativo verbale della riunione medesima, rimesso dall'ente con la nota n. 3361/Pres/75 del 15 novembre 1975;

Viste le designazioni effettuate dal Ministero di grazia e giustizia con la nota n. 7/59.7.B/26681 del 30 ottobre 1975 e dal Ministero del tesoro con la nota n. 107372 del 21 ottobre 1975;

Ritenuto di procedere alla ricostituzione del collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti per scadenza del mandato;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti è costituito come segue:

Bonadonna dott. Giovanni Maria, membro effettivo e Pedrolli dott. Marco, membro supplente, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

Lanzon dott. Orlando, membro effettivo e Giordano dott. Roberto, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Moro dott. Paolo, membro effettivo e Ielo dottor Luigi, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Barresi ing. Giovanni e Durante ing. Domenico, membri effettivi; Casci ing. Giuseppe e Pinza arch. Paolo, membri supplenti, eletti dal comitato nazionale dei delegati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(8406)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1976.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Città di Castello.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello (Perugia), approvato con proprio decreto 17 novembre 1967 e modificato con successivi decreti 17 giugno 1969, 30 dicembre 1970, 12 giugno 1971, 3 luglio 1972 e 11 agosto 1975;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 22 gennaio 1976 e 21 aprile 1976 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 28 marzo 1976;

Viste le delibere di massima approvate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975 riguardanti la modifica degli articoli 18 e 49 dello statuto-tipo delle Casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 18 e 48 dello statuto della Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello (Perugia), in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1976

Il Ministro: COLOMBO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO
DELLA CASSA DI RISPARMIO DI CITTA' DI CASTELLO

Art. 18. — Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato, di commissioni di sconto e di eventuali altre commissioni, nonché per lo svolgimento di funzioni inerenti alle esigenze di servizio previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 48. — Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 47 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(8431)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1976.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto mobiliare italiano, in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Visto l'art. 1 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491, relativo, tra l'altro, alla composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto mobiliare italiano, il quale stabilisce che sette consiglieri sono nominati dal Ministro per il tesoro;

Visto l'art. 22 del vigente statuto dell'Istituto predetto;

Considerato che sono scaduti dalla carica, per compiuto mandato, i componenti di nomina ministeriale di detto consiglio di amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che occorre far luogo al rinnovo di detti consiglieri di amministrazione, per il prossimo triennio;

Decreta:

Sono nominati consiglieri di amministrazione dello Istituto mobiliare italiano (I.M.I.), con sede in Roma, i signori:

Ventriglia prof. Ferdinando;
Vaccari dott. Vittorio;
Grassi dott. Eduardo;
Torregrossa prof. Giovanni;
Carbone dott. Eugenio;
Barone dott. Nicola;
Berretti dott. Franco.

I predetti consiglieri resteranno in carica fino alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1978-79.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(8801)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Manifatture cotoniere meridionali, in Salerno.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero:

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Manifatture cotoniere meridionali di Salerno, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 172.591,31 di cui al mod. *B*-Import n. 3030946 rilasciato in data 17 luglio 1973 dalla Banca nazionale del lavoro di Napoli, per l'importazione di cotone di origine Siria e provenienza Siria;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Napoli il 29 dicembre 1973 con un ritardo, quindi, di centotrentacinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 510199 del 13 febbraio 1976, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 13 febbraio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto taluni motivi risultano insussistenti ed altri si riferiscono a circostanze di carattere commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Manifatture cotoniere meridionali di Salerno, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Napoli, nella misura del 5 % di $ 172.591,31, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1976

Il Ministro: DE MITA

(8739)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Azienda foderami Dragoni S.p.a., in Gallarate.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Azienda foderami Dragoni S.p.a., in Gallarate, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 35.500, di cui al mod. *B*-Import n. 4839875 rilasciato in data 20 novembre 1974 dal Credito varesino di Gallarate, per l'importazione di tessuti greggi di cotone di origine Taiwan e provenienza Taiwan;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 27 gennaio 1975 con un ritardo, quindi, di trentotto giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 493032 del 6 febbraio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 4 dicembre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto i motivi addotti (ritardo dovuto a scioperi per l'estrazione della merce dai contenitori) sono insussistenti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Azienda foderami Dragoni S.p.a., in Gallarate, mediante fidejussione del Credito varesino di Gallarate, nella misura del 5 % di $ 35.500 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi, provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1976

Il Ministro: DE MITA

(8741)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1976.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore delle lavanderie operanti in provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 29 agosto 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore delle lavanderie operanti in provincia di Roma;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1975 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende industriali del settore delle lavanderie operanti in provincia di Roma;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 29 agosto 1975 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore delle lavanderie operanti in provincia di Roma è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 21 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(8802)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1976.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 13 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1976, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1976;

Visto l'art. 8 del citato decreto, che dà facoltà al Ministro per il tesoro di disporre, con proprio decreto, emissioni di buoni ordinari del Tesoro da collocare esclusivamente presso la Banca d'Italia;

Decreta:

Per il mese di luglio 1976 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, per un importo di lire 2000 miliardi che verranno interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia ai fini della successiva cessione agli operatori che ne facciano richiesta.

Per detti buoni il prezzo d'emissione è stabilito in L. 92,10 per cento di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1977.

L'emissione sarà effettuata il giorno 30 luglio 1976.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1976
Registro n. 22 *Tesoro, foglio n.* 181

(8960)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione dei decreti d'inquadramento degli amanuensi degli ufficiali giudiziari nel ruolo dei coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 13 del 15 luglio 1976, pubblicato il 24 luglio 1976, sono stati inseriti i decreti di inquadramento degli amanuensi degli ufficiali giudiziari nel ruolo dei coadiutori, addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari, in applicazione della legge 12 luglio 1975, n. 322, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° agosto 1975.

(8789)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Follo

Con decreto 10 aprile 1976, n. 1526, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni emersi dalle acque del fiume Vara in comune di Follo (La Spezia), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2 mappali 1074 (mq 1465); 633 (mq 2285); 638 (mq 85) per mq 3835; al foglio n. 8 mappali 1099 (mq 135); 1088 (mq 150); 1123 (mq 340) per mq 625; al foglio n. 14 mappali 536 (mq 425); 601 (mq 15); 533 (mq 567); 523 (mq 85); 544 (mq 87); 546 (mq 450); 634 (mq 1680) e 521 (mq 110) per mq 3419 e complessivamente mq 7879 ed indicati nell'estratto catastale di mappa con allegati schizzi planimetrici rilasciati il 21 ottobre 1975 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; estratto catastale con allegati schizzi planimetrici che fanno parte integrante del decreto stesso.

(8790)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 141

Corso dei cambi del 27 luglio 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	835,80	835,80	835,90	835,80	835,70	835,75	835,70	835,80	835,80	835,80
Dollaro canadese	857,55	857,55	856,50	857,55	858,05	857,50	857,25	857,55	857,55	857,55
Franco svizzero	333,40	333,40	333,20	333,40	333,05	333,35	333,25	333,40	333,40	333,40
Corona danese	135.30	135,30	135 —	135,30	135,25	135,25	135,40	135,30	135,30	135,30
Corona norvegese	149,20	149,20	149,50	149,20	149,20	149,18	149,30	149,20	149,20	149,20
Corona svedese	186,56	186,56	186,50	186,56	186,40	186,55	186,45	186,56	186,36	186,55
Fiorino olandese	305,86	305,86	305,50	305,86	305,45	305,85	305,70	305,86	305,86	305,85
Franco belga	21,032	21,032	21,03	21,032	21,03	21,01	21,0425	21,032	21,032	21 —
Franco francese	169,69	169,69	169,70	169,69	169 —	169,65	169,62	169,69	169,69	169,70
Lira sterlina	1486,65	1486,65	1486,75	1486,65	1486 —	1486,60	1486,15	1486,65	1486,65	1486,65
Marco germanico	324,47	324,47	324,80	324,47	324,35	324,45	324,35	324,47	324,47	324,45
Scellino austriaco	45,67	45,67	45,80	45,67	45,65	45,65	45,66	45,67	35,67	45,65
Escudo portoghese	26,66	26,66	26,70	26,66	26,63	26,65	26,63	26,66	26,66	26,65
Peseta spagnola	12,268	12,268	12,28	12,268	12,26	12,25	12,265	12,268	12,268	12,25
Yen giapponese	2,844	2,844	2,83	2,844	2,84	2,83	2,8440	2,844	2,844	2,85

Media dei titoli del 27 luglio 1976

Titolo	
Rendita 5 % 1935	91,450
Redimibile 3,50 % 1934	99,525
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,175
» 5 % (Ricostruzione)	93,575
» 5 % (Riforma fondiaria)	90,750
» 5 % (Città di Trieste)	89,200
» 5 % (Beni esteri)	88,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	77,775
» 5,50 % » » 1968-83	76,775
» 5,50 % » » 1969-84	79,025
» 6 % » » 1970-85	80,600
» 6 % » » 1971-86	78,900
» 6 % » » 1972-87	79,525
» 9 % » » 1975-90	89,275
» 9 % » » 1976-91	85,650

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,100
» 5 % (» 1° aprile 1978)	87,050
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,875
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,225
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	79,950
» poliennali 7 % 1978	89,900
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,125
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,100
» » 9 % 1980	90,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 luglio 1976

Valuta	
Dollaro USA	835,75
Dollaro canadese	857,40
Franco svizzero	333,325
Corona danese	135,35
Corona norvegese	149,25
Corona svedese	186,505
Fiorino olandese	305,78
Franco belga	21,037
Franco francese	169,655
Lira sterlina	1486,40
Marco germanico	324,41
Scellino austriaco	45,665
Escudo portoghese	26,645
Pesета spagnola	12,266
Yen giapponese	2,844

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentacinque società cooperative

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1976 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa agricola Ortofrutticola Piane, in Francavilla al Mare (Chieti), costituita per rogito De Cinque in data 12 aprile 1969, rep. n. 57, reg. soc. n. 830;

2) società cooperativa Unione agraria cooperativa di consumo, in Guardiabruna di Torrebruna (Chieti), costituita per rogito Cianci in data 19 novembre 1945, reg. soc. n. 17;

3) società cooperativa edilizia Aurora, in Lanciano (Chieti), costituita per rogito De Angelis in data 12 luglio 1963, rep. numero 17138, reg. soc. n. 648;

4) società cooperativa di produzione e lavoro Tessitori e Tintori, in Lanciano (Chieti), costituita per rogito Pace in data 20 giugno 1953, reg. soc. n. 564;

5) società cooperativa edile Santa Croce, in Monteferrante (Chieti), costituita per rogito Nardizzi in data 3 maggio 1950, rep. n. 10234, reg. soc. n. 537;

6) società cooperativa di pescatori Giuseppe Paziente, in Ortona (Chieti), costituita per rogito Luciano in data 16 agosto 1948, rep. n. 1224, reg. soc. n. 691;

7) società cooperativa Unione agraria cooperativa di consumo, in Roccaspinalveti (Chieti), costituita per rogito de Simone in data 19 ottobre 1945, reg. soc. n. 19;

8) società cooperativa agricola Utenti macchine agricole Cuma, in San Salvo (Chieti), costituita per rogito de Simone in data 11 gennaio 1964, rep. n. 36513, reg. soc. n. 139;

9) società cooperativa agricola Eurofrutta, in San Salvo (Chieti), costituita per rogito Colangelo in data 21 gennaio 1970, rep. n. 29621, reg. soc. n. 204;

10) società cooperativa Unione agraria cooperativa di consumo, in Torrebruna (Chieti), costituita per rogito de Simone in data 9 marzo 1946, reg. soc. n. 39;

11) società cooperativa Rinnovamento Agricolo, in Atri (Teramo), costituita per rogito de Simone in data 25 agosto 1969, rep. n. 290, reg. soc. n. 1194;

12) società cooperativa agricola Vomano, in Castelnuovo Vomano di Castellalto (Teramo), costituita per rogito Di Gianvito in data 18 giugno 1961, rep. n. 3759, reg. soc. n. 826;

13) società cooperativa edilizia Settebello, in Pineto (Teramo), costituita per rogito Di Renzo in data 26 agosto 1964, rep. n. 32370, reg. soc. n. 990;

14) società cooperativa edilizia La Vittoria, in Catanzaro, costituita per rogito Bisanti in data 20 febbraio 1969, rep. numero 48728, reg. soc. n. 1489;

15) società cooperativa mista Assegnatari riforma fondiaria di Altilia, in Altilia di Santa Severina (Catanzaro), costituita per rogito Teti in data 8 novembre 1951, rep. n. 13170, reg. società n. 125;

16) società cooperativa agricola Cantina sociale cooperativa di Bella di Nicastro e paesi viciniori, in Bella di Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Melacrinis in data 4 agosto 1963, rep. n. 5093, reg. soc. n. 151;

17) società cooperativa mista Assegnatari riforma fondiaria Vallo di Borgia, in Borgia (Catanzaro), costituita per rogito Teti in data 14 aprile 1955, rep. n. 27963, reg. soc. n. 1027;

18) società cooperativa edilizia Superba, in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Teti in data 9 gennaio 1954, repertorio n. 22571, reg. soc. n. 153;

19) società cooperativa agricola di lavoro e consumo L'Avvenire, già cooperativa di Lavoro agricola e di consumo di Curinga, in Curinga (Catanzaro), costituita per rogito Panzarella in data 7 settembre 1946, rep. n. 3232, reg. soc. n. 45;

20) società cooperativa agricola S. Giovanni, in Gizzeria (Catanzaro), costituita per rogito Galati in data 3 luglio 1963, rep. n. 32911, reg. soc. n. 155;

21) società cooperativa agricola Liberi lavoratori, in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito d'Ippolito in data 13 dicembre 1949, rep. n. 14666, reg. soc. n. 77;

22) società cooperativa agricola Produttori associati cooperativa olearia, P.A.C.O., in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Galati in data 11 marzo 1961, rep. n. 22579, reg. società n. 124;

23) società cooperativa agricola Viticultori Piana Lametina - CO.VI.PI.LA., in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Galati in data 24 giugno 1962, rep. n. 28298, reg. soc. n. 135;

24) società cooperativa mista Assegnatari riforma fondiaria di Pallagorio, in Pallagorio (Catanzaro), costituita per rogito Teti in data 5 aprile 1955, rep. n. 27872, reg. soc. n. 204;

25) società cooperativa agricola ACLI Rinnovamento, in San Nicolò di Ricadi (Catanzaro), costituita per rogito Faccioli in data 29 agosto 1963, rep. n. 16020, reg. soc. n. 14;

26) società cooperativa agricola S. Giovanni, in Ostra (Ancona), costituita per rogito Marcorelli in data 19 febbraio 1964, rep. n. 4408, reg. soc. n. 3999;

27) società cooperativa edilizia Il mare, in Pesaro, costituita per rogito Ferri in data 7 maggio 1968, rep. n. 75727, reg. società n. 1580;

28) società cooperativa di produzione e lavoro Consorzio arte sarda, in Cagliari, costituita per rogito Contu in data 7 aprile 1966, rep. n. 75624, reg. soc. n. 4130;

29) società cooperativa edilizia San Carlo, in Carloforte (Cagliari), costituita per rogito Macciotta in data 31 agosto 1957, rep. n. 6098, reg. soc. n. 2506;

30) società cooperativa di produzione e lavoro San Giovanni Bosco, in Mogoro (Oristano), costituita per rogito Congiu in data 24 febbraio 1966, rep. n. 25861/18578, reg. soc. n. 1045;

31) società cooperativa edilizia Quattro Mori, in Oristano, costituita per rogito Mura in data 13 marzo 1965, rep. n. 13422, reg. soc. n. 1013;

32) società cooperativa di produzione e lavoro Fede e Rinascita, in Nuoro, costituita per rogito Baldasserini in data 19 settembre 1968, rep. n. 17365, reg. soc. n. 475;

33) società cooperativa agricola Unione pastori di Aritzo, in Aritzo (Nuoro), costituita per rogito Contu in data 6 agosto 1962, rep. n. 36899, reg. soc. n. 928;

34) società cooperativa edilizia Nova Domus, in Sassari, costituita per rogito Masala in data 29 settembre 1951, rep. n. 29295, reg. soc. n. 839;

35) società cooperativa edilizia San Giovanni di Dio, in Sassari, costituita per rogito Chiappe in data 23 maggio 1957, rep. n. 6476, reg. soc. n. 1073.

(8653)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1976, registro n. 37 Finanze, foglio n. 243, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto il 26 settembre 1972 dal sig. Boccia Giovanni, con il quale il predetto chiedeva l'inquadramento nel ruolo organico ai sensi dell'art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

(8649)

Errata-corrige

Nella tabella dei « Prelievi applicabili dal 1° gennaio 1975 al 30 aprile 1975, all'importazione dai Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, del regolamento n. 121/67/CEE (settore carni suine) », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 30 settembre 1975, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 6904: numero della tariffa 02.06-B-II-f, statistica codice 02.06-880 (fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme), colonna V, prelievo dal 3-3-1975 al 30-4-1975, leggere *5.210,56* anzichè *5.216,56*.

(8698)

REGIONE LAZIO

Variante al piano regolatore generale del comune di Civita Castellana

Con deliberazione della giunta regionale 6 maggio 1976, numero 1496, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 4 giugno 1976, con verbale n. 245/57, è stata approvata la variante generale al vigente piano regolatore generale del comune di Civita Castellana (Viterbo).

Copia di tale deliberazione sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'art. 10, terz'ultimo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni.

(8654)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso, per esami, ad un posto di veterinario in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, concernente norme sullo statuto giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 13 dicembre 1972, concernente la determinazione delle nuove piante organiche delle carriere direttive del Ministero della sanità;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1975, con il quale è stato approvato il programma di esame per l'ammissione nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità;

Considerato che, alla data del 30 novembre 1975, è uno il posto di veterinario da riservare agli assistenti universitari ordinari a norma del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di veterinario in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità riservato agli assistenti universitari ordinari, di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso sono ammessi coloro che, alla data di scadenza del termine prescritto per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in medicina veterinaria;

b) abilitazione all'esercizio professionale;

c) nomina, a seguito di concorso, ad assistente universitario ordinario in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, ovvero in igiene zootecnica;

d) effettivo e lodevole servizio quale assistente di ruolo per almeno cinque anni;

e) idoneità fisica all'impiego.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo, in conformità al modulo allegato e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita in ogni caso dal bollo datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Le domande stesse si considerano, altresì, prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione dal concorso:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina veterinaria, indicando l'università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

d) di essere assistente universitario ordinario in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, ovvero in igiene zootecnica da oltre cinque anni, per effetto di nomina a seguito di concorso, indicando gli estremi del provvedimento;

e) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, indicando l'università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

f) la lingua estera prescelta, tra quelle indicate nel programma di esame, per l'eventuale prova facoltativa.

La domanda, dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dell'aspirante, il quale ha l'obbligo di comunicare al Ministero, tempestivamente, le eventuali variazioni del recapito stesso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario, in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta oppure mancata o tardiva comunicazione delle variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, ovvero in caso di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma da apporsi in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza stessa o da un notaio, o da un cancelliere, o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; tale autenticazione può essere sostituita dal visto del rettore dell'università presso la quale l'aspirante presta servizio.

Le domande che non contengono la dichiarazione dei requisiti non possono essere regolarizzate, sicché saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa o incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quella prescritta dal bando, entro il termine perentorio di giorni cinque da comunicarsi all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno.

Art. 4.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi delle vigenti disposizioni, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Programma e svolgimento dell'esame

L'esame consiste in un colloquio integrato da una prova pratica secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame avrà luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità - Laboratori di veterinaria - Via Tiburtina, 221, il 5 ottobre 1976, con inizio alle ore 8,30.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere l'esame nella sede e nel giorno sopra indicato, muniti a pena di esclusione, di documento di riconoscimento valido.

L'assenza dall'esame sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Per la prova pratica e per il colloquio la commissione assegnerà un voto unico.

L'esame non si intenderà superato se detto voto non raggiungerà almeno i sette decimi.

Al voto predetto sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto nella prova facoltativa nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno la votazione di sette decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato la prova e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi; tali documenti dovranno essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purché possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo:

1) copia integrale dello stato matricolare rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione;

2) certificato del rettore attestante che il candidato ha prestato almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quale assistente universitario ordinario in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, ovvero in igiene zootecnica;

3) diploma di laurea in medicina veterinaria e diploma di abilitazione all'esercizio professionale in originale o copia autenticata a norma delle vigenti disposizioni.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale è ammessa la presentazione del relativo duplicato rilasciato ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

4) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) devono essere di data non anteriore a tre mesi dal ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza all'Amministrazione della sanità ovvero ad altre amministrazioni.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati che avranno superato l'esame, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nelle prove d'esame e sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Essa sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina del vincitore

Il vincitore del concorso sarà assunto in qualità di veterinario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità, con decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, citato nelle premesse.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

A colui il quale sia provvisto di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica compete il trattamento economico di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1976
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 87

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA PRATICA

Si svolge in due tempi e consiste in:

A) Prova di laboratorio, consistente nella diagnosi delle principali malattie trasmissibili degli animali. Ispezione delle carni fresche e preparate e degli altri alimenti di origine animale.

B) Accertamento clinico su animale infetto e sospetto di malattia trasmissibile.

COLLOQUIO

A) Materie della prova pratica.

B) Etiologia, epizoologia, patogenesi, sintomatologia, lesioni anatomopatologiche, diagnosi differenziale e sperimentale, terapia, profilassi e polizia veterinaria delle seguenti malattie trasmissibili degli animali: afta epizootica, peste bovina, pleuro polmonite essudativa contagiosa dei bovini, peste suina, rabbia, affezioni influenzali degli equini, tubercolosi bovina, brucellosi, mastite catarrale contagiosa dei bovini, carbonchio ematico, carbonchio sintomatico, gastroenterotossiemie, salmonellosi, malrossino, morva, morbo coitale maligno, triconomiasi, distomatosi e strongilosi dei ruminanti, malattie del pollame (pseudo peste, malattia respiratoria cronica, bronchite infettiva, corizza contagiosa, laringo tracheite infettiva, colera aviario, pullorosi). Sterilità dei bovini da cause infettive.

C) Ispezione degli alimenti di origine animale e zootecnica:

1) ispezioni delle carni fresche e preparate e dei prodotti della pesca. Macelli pubblici e privati, mercati di bestiame, delle carni e del pesce. Controllo sanitario della produzione del latte;

2) igiene zootecnica;

3) alimentazione del bestiame;

4) produzione zootecnica;

5) scelta dei riproduttori e metodi di riproduzione in zootecnica;

6) fecondazione artificiale degli animali nei riguardi sanitari e zootecnici.

D) Disinfezione e disinfestazione.

E) Ordinamento sanitario e amministrativo dello Stato, legislazione veterinaria, organizzazione sanitaria internazionale.

F) Lingua estera facoltativa (conversazione, lettura e traduzione a vista), a scelta del candidato, di un brano scritto in una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Il Ministro per la sanità
DAL FALCO

Schema di domanda

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . .)
il . . . . residente a . . . .
(provincia di . . . . . .) chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a un posto di veterinario in prova, riservato agli assistenti universitari ordinari.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

a) di aver conseguito la laurea in medicina veterinaria in data . . . . . presso l'Università di . . . .;

b) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale conseguito in data . presso l'Università di . . . . .,

c) di essere assistente universitario in malattie infettive e polizia veterinaria ovvero in zootecnica da oltre cinque anni per effetto di nomina a seguito di concorso, ai sensi del provvedimento in data . . . .,

d) di scegliere la prova facoltativa di lingua straniera: la lingua . . . .

Data, . .

Firma .

(La firma deve essere autenticata)

(8749)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Nomina di due membri aggiunti della commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami, a trenta posti di operatore di esercizio (tabella XIV).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1975, n. 3124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 5 aprile 1975 e sul 6° bollettino straordinario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 5 aprile 1975, parte seconda, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per esami, a trenta posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso gli uffici aventi sede nel Trentino-Alto Adige;

Visti i decreti ministeriali 19 giugno 1975, n. 3180 e 15 settembre 1975, n. 3236, concernenti la costituzione della commissione esaminatrice del predetto concorso;

Ravvisata la necessità di aggregare alla commissione stessa due membri aggiunti per l'espletamento della prova pratica e del colloquio;

Decreta:

Articolo unico

La prof.ssa Lang Christine nata Braito, « insegnante di ruolo » di matematica presso la scuola media « Josef v. Aufschnaiter » di Bolzano e la prof.ssa Lamberta Amonn nata Marzani, titolare di tedesco presso la scuola media « Leonardo da Vinci » di Bolzano, sono nominate membri aggiunti della commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami, a trenta posti di operatore di esercizio (tabella XIV) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 22 febbraio 1975, n. 3124.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 25 marzo 1976

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1976
Registro n. 40 *Poste, foglio n.* 199

(8799)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a trenta posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Emilia-Romagna.

Nel Bollettino ufficiale n. 21-22 del 22-29 maggio 1975, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1974, registro n. 24 Istruzione, foglio n. 16, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a trenta posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Emilia-Romagna, indetto con decreto ministeriale 4 ottobre 1972.

(8297)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina

Si rende noto che con decreto del medico provinciale 21 giugno 1976, n. 2727, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti condotte mediche vacanti in provincia di Latina al 30 novembre 1975:

Campodimele, Ponza, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia 1ª condotta, Sabaudia 2ª condotta, S. Felice Circeo, Ventotene.

Le domande di ammissione, corredate dei prescritti documenti, dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Latina entro le ore 12 del 30 settembre 1976.

Per chiarimenti rivolgersi all'ufficio del medico provinciale di Latina.

(8701)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 821 in data 7 ottobre 1974, con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1973;

Visto il verbale della commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto del veterinario provinciale n. 1089 in data 27 novembre 1975 modificato dal decreto n. 377 in data 5 aprile 1976, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione stessa;

Ritenuto regolare lo svolgimento delle operazioni d'esame;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9 e 12 marzo 1973, n. 16;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Morara Attilio	punti	57,428
2. Neri Celeste	»	56,454
3. Minelli Pier Luigi	»	55,891
4. Campesato Vincenzo	»	54,871
5. Piazza Giancarlo	»	50,725
6. Angeli Angelo	»	48,565
7. Rizzi Pietro	»	48,215
8. Zagatti Enrico	»	47,884
9. Marchesi Fulvio	»	45,048
10. Giannotti Oscar	»	44,000
11. Guizzardi Franco	»	44,000
12. Lanfranchi Paolo	»	44,000
13. Baccini Luigi Fortunato	»	43,500
14. Boffo Luciano	»	43,000
15. Buldrini Luigi	»	42,636
16. Casale Michele	»	42,537
17. Chiassarini Mauro	»	42,500
18. Vecchi Giovanni	»	41,968
19. Nannetti Giorgio	»	41,500
20. Fabri Giorgio	»	41,300
21. Granata Giuseppe	»	41,000
22. Chiapolino Paolo	»	40,800
23. Zuffi Giorgio	»	40,500
24. Coassini Renato	»	40,500
25. Marchesan Rocco	»	40,300
26. Riondato Gianni	»	40,300
27. Caldiani Carlo	»	40,000
28. Fanini Giambattista	»	40,000
29. Sorce Agostino	»	39,500
30. Signoretti Romeo	»	39,500
31. Festa Paolo	»	39,000
32. Bazzani Domenico	»	39,000
33. Zuffetti Luigi Franco	»	38,825
34. Casarini Gioacchino	»	38,500
35. Confetti Valerio	»	38,500
36. Munari Ermete	»	38,000
37. Santinelli Bruno	»	37,500
38. Passerini Walter	»	37,500
39. Dazzi Livio	»	37,200
40. Mistretta Salvatore	»	37,095
41. Casolari Massimo	»	36,800

Il presente decreto è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Bologna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura di Bologna e dei comuni interessati.

Bologna, addì 5 luglio 1976

Il veterinario provinciale: BENAZZI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 823 in data 5 luglio 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1973, bandito con precedente decreto n. 821 in data 7 ottobre 1974;

Esaminate le domande dei concorrenti per quanto concerne l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza intesero concorrere;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso in premessa, per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Morara Attilio: Medicina, condotta unica;

2) Neri Celeste: Camugnano, condotta unica;

3) Minelli Pierluigi: Monzuno, condotta unica;

4) Campesato Vincenzo: Mordano, condotta unica;

5) Piazza Giancarlo: S. Giorgio P., condotta unica.

Il presente decreto è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi e agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Bologna e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'ufficio, della prefettura di Bologna e dei comuni interessati.

Bologna, addì 5 luglio 1976

Il veterinario provinciale: BENAZZI

(8242)

OSPEDALE CIVILE DI S. GIOVANNI BIANCO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Giovanni Bianco (Bergamo).

(8835)

OSPEDALE DI MONTICHIARI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto del servizio di radiologia e terapia fisica;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montichiari (Brescia).

(8896)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1976, n. 24.

Legge regionale 6 luglio 1974, n. 27: « Interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell'Emilia-Romagna » — Rifinanziamento della spesa per l'esercizio 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 82 *del* 2 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli scopi di cui all'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1974, n. 27 « Interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell'Emilia-Romagna », è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 la spesa di lire 1.500.000.000.

Art. 2.

Per la formulazione dei programmi di intervento finanziati sull'esercizio 1976 e per l'esecuzione delle opere, valgono le disposizioni della legge regionale n. 18 del 24 marzo 1975, e successive modificazioni.

Art. 3.

Finanziamento della spesa

All'onere di L. 1.500.000.000, previsto per l'attuazione della presente legge, l'amministrazione regionale provvede mediante la utilizzazione di quota parte della assegnazione statale di cui all'art. 16 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492.

A tal fine il cap. 71200 « Interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell'Emilia-Romagna », nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 iscritto « per memoria », viene dotato dello stanziamento di L. 1.500.000.000 mediante il prelievo di pari importo dal cap. 75200 del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 « Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. Somma destinata a fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione », secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 5 annesso al bilancio per l'esercizio medesimo.

La Regione provvederà ad integrare entro il corrente esercizio il predetto stanziamento, in relazione al reperimento di ulteriori disponibilità di bilancio.

Art. 4.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

a) *Variazione in aumento*:

Cap. 71200. — Interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell'Emilia-Romagna — L. 1.500.000.000

b) *Variazione in diminuzione*:

Cap. 75200. — Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. Somma destinata a fare fronte a provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . — L. 1.500.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 1° luglio 1976

CAVINA

(8624)

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1976, n. 25.

Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 2 aprile 1973, n. 19: « Contributi in conto pagamento interessi per mutui contratti o da contrarre dalle imprese artigiane per crediti a medio termine ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 84 *del* 6 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 19, viene modificato come segue:

Negli esercizi dal 1973 al 1976, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma del presente articolo, la Regione concede contributi di ammontare corrispondente alla quota parte di interessi, relativi ad un tasso del 4% in ragione di anno, sui mutui — contratti o da contrarre — a favore di imprese artigiane e di gruppi di imprese artigiane associate o consorziate nelle forme previste dalla legge, e che svolgono la loro attività nel territorio della regione stessa.

A partire dall'entrata in vigore della presente legge, utilizzando anche le somme che eventualmente residueranno sugli stanziamenti degli esercizi 1974 e 1975, la Regione concede contributi di ammontare corrispondente alla quota parte di interessi, relativi ad un tasso del 6% — sei per cento — in ragione di anno, sui mutui — contratti o da contrarre — a favore di imprese artigiane e di gruppi di imprese artigiane associate o consorziate nelle forme previste dalla legge, e che svolgono la loro attività nel territorio della regione stessa.

Il contributo verrà accordato, nella misura prevista dal comma precedente, alle imprese artigiane singole od associate per le quali la giunta regionale, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia ancora deliberato la concessione del contributo in conto interessi.

Il contributo sarà concesso per le iniziative da intraprendere oppure per quelle già intraprese da non oltre sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda.

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 19, viene modificato come segue:

il contributo non verrà concesso per la parte di spesa finanziata o finanziabile con crediti erogati da o per il tramite della cassa per il credito alle imprese artigiane o comunque finanziata con altre forme di credito agevolato.

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 19, viene modificato come segue:

gli affidamenti deliberati dalla giunta per mutui da contrarre decadono se il richiedente non ottenga il finanziamento da parte dell'istituto di credito entro il termine di novanta giorni dalla data in cui la deliberazione diviene esecutiva.

A richiesta motivata da parte del beneficiario la giunta regionale, su conforme parere della commissione tecnica regionale prevista dall'art. 5, può prorogare il termine di cui sopra.

Art. 4.

Il limite di impegno per l'esercizio 1976 per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 1 della presente legge, già fissato in L. 200.000.000 dall'art. 7 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 19, viene elevato a L. 300.000.000.

Art. 5.

Per effetto della modificazione integrativa introdotta con l'art. 4 della presente legge, le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione dal 1973 al 1985

per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della legge regionale 2 aprile 1973, n. 19, e successivi rifinanziamenti e della presente legge, in dipendenza dei limiti di impegno autorizzati con le leggi stesse, risultano così determinate:

L. 350.000.000 per l'esercizio 1973
» 700.000.000 per l'esercizio 1974
» 1.150.000.000 per l'esercizio 1975
» 1.450.000.000 per l'esercizio 1976
» 1.450.000.000 per gli esercizi dal 1977 al 1982
» 1.100.000.000 per l'esercizio 1983
» 750.000.000 per l'esercizio 1984
» 300.000.000 per l'esercizio 1985.

Alla iscrizione del maggior limite di impegno di L. 100.000.000 sul cap. 55600 del bilancio di previsione per l'esercizio 1976, l'amministrazione regionale provvede mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al cap. 75100 del bilancio per l'esercizio finanziario medesimo, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 4 annesso al bilancio.

Art. 6.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 55600. — Contributi costanti decennali in conto ammortamento mutui a favore di imprese artigiane per il credito a medio termine . L. 100.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 75100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione L. 100.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 5 luglio 1976

CAVINA

(8625)

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1976, n. **26**.

Programma straordinario di interventi regionali a sostegno dell'economia e del turismo nelle zone montane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 86 *del 9 luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

La regione Emilia-Romagna, con la presente legge, si propone di concorrere allo sviluppo dell'economia e del turismo nell'Appennino emiliano-romagnolo mediante la realizzazione di un programma straordinario di iniziative atte a sviluppare la pratica degli sports invernali, nel quadro generale degli interventi regionali miranti a fornire nuove fonti di occupazione e a migliorare i redditi delle popolazioni montane.

Tale programma straordinario, che integra nell'Appennino emiliano-romagnolo gli interventi previsti dalla legge regionale n. 16 del 14 marzo 1975, dovrà tendere altresì allo sviluppo del carattere bistagionale delle attività turistiche nelle zone montane.

Art. 2.

Programma delle iniziative

Il programma straordinario di cui all'art. 1, da realizzarsi mediante contributi alle comunità montane interessate, comprende le seguenti iniziative:

Comunità montana dell'Appennino bolognese n. 1:

a) sistemazione e completamento degli impianti di risalita e delle piste di discesa, previa acquisizione di oltre il 50% del pacchetto azionario della S.p.a. STAE, in località Corno alle Scale;

b) costruzione di una seggiovia Vidiciatico-Budiara;

c) costruzione di una seggiovia Budiara-Monte Grande;

d) costruzione di una sciovia baby nella zona Budiara;

e) costruzione di una seggiovia e di un impianto baby con relative piste di discesa in località Bagioledo.

Comunità montana dell'Appennino forlivese:

a) costruzione di due sciovie e relative piste di discesa, completamento degli impianti di risalita esistenti, previa loro acquisizione, in località Monte Falco del comune di S. Sofia;

b) costruzione di un campo scuola sci in località Poggio Martino del comune di S. Sofia.

Comunità montana dell'alto Appennino modenese:

a) costruzione di un secondo tronco di seggiovia con relative piste di discesa in località Canevare-Alto Cimoncino del comune di Fanano;

b) completamento 1° tronco seggiovia Polle-Valcava, costruzione di una sciovia Valcava-Piancavallaro e relative piste di discesa, nel comune di Riolunato;

c) costruzione di una seggiovia, di una sciovia e relative piste di discesa in località Monte La Nuda in comune di Pievepelago;

d) costruzione di una seggiovia con relative piste di discesa in località Doccia-Piancavallaro in comune di Fiumalbo.

Comunità montana dell'Appennino Modena-centrale:

a) costruzione di una sciovia e relative piste di discesa in località Duca-Monte Cantiere alle Piane di Mocogno in comune di Lama Mocogno.

Comunità montana dell'Appennino Parma-ovest:

a) costruzione di una sciovia con relative piste di discesa, sistemazione impianti complementari in località Casermetta-Cippo Quindici in comune di Albereto.

Comunità montana dell'Appennino Parma-est:

a) costruzione seggiovia con relative piste di discesa in località Val di Tacca-Monte Bragalata e completamento impianti esistenti in Trefiumi e Val di Tacca in comune Monchio delle Corti;

b) completamento ed ampiamento della stazione invernale Lagdei-Lagosanto, anche con possibilità di sviluppo degli impianti di risalita in direzione della zona Monte Marmagna-Conca dell'Aquila del comune di Corniglio.

Comunità montana dell'Appennino reggiano:

a) costruzione di una seggiovia in località Cerreto Alpi del comune di Collagna;

b) costruzione di una seggiovia e di una sciovia con relative piste di discesa in località Febbio-Monte Cusna, sistemazione delle piste e sciovie esistenti in località Febbio-Monte Cusna del comune di Villa Minozzo;

c) costruzione di una sciovia con relative piste di discesa in località Succiso del comune di Ramiseto;

d) costruzione di una sciovia e relativa pista di discesa in località Ospitaletto del comune di Ligonchio.

Comunità montana dell'Appennino piacentino:

a) costruzione di una seggiovia con piste di discesa in località Misora-Monte Bue, in comune di Ferriere.

Art. 3.

Entità dei contributi

Per realizzare il programma di iniziativa indicate nel precedente articolo la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle comunità montane interessate, nei tre esercizi fi-

nanziari 1976, 1977 e 1978, per un importo complessivo di lire 3.000.000.000, subordinatamente al preventivo reperimento dei mezzi finanziari di anno in anno necessari.

I contributi alle comunità montane non potranno nel corso del triennio essere superiori all'ammontare a fianco di ciascuna indicato:

comunità montana dell'Appennino bolognese n. 1	L. 392.000.000
comunità montana dell'Appennino forlivese	» 308.000.000
comunità montana dell'alto Appennino modenese	» 686.000.000
comunità montana dell'Appennino Modena-centro	» 70.000.000
comunità montana dell'Appennino reggiano	» 532.000.000
comunità montana dell'Appennino Parma-ovest	» 180.000.000
comunità montana dell'Appennino Parma-est	» 482.000.000
comunità montana dell'Appennino piacentino	» 350.000.000

I contributi regionali alle singole comunità montane non potranno altresì superare il 70% della spesa effettivamente sostenuta e accertata in sede di liquidazione finale.

Le comunità montane potranno realizzare le iniziative indicate nel precedente articolo sia direttamente, sia attraverso i comuni della comunità direttamente interessati, sia associandosi con altri enti pubblici, con enti di diritto pubblico e con privati. Nel caso di società con privati la erogazione dei contributi è subordinata alla partecipazione maggioritaria in essa degli enti pubblici.

Art. 4.

Ripartizione e assegnazione annuale dei finanziamenti

La giunta regionale, sentite le comunità montane e previo parere della commissione consiliare competente, provvederà annualmente per ciascuno degli esercizi finanziari 1976, 1977 e 1978 alla ripartizione delle somme stanziate assegnandole alle singole comunità montane interessate previa predisposizione di uno stralcio del programma da realizzare.

Art. 5.

Erogazione dei contributi

Ai fini della erogazione dei contributi regionali, le comunità montane dovranno preventivamente trasmettere alla giunta regionale i progetti esecutivi delle iniziative da realizzare indicate all'art. 2 della presente legge.

I progetti dovranno riguardare solo gli impianti destinati agli sports invernali, nonché le opere, i servizi e le attrezzature direttamente connessi con detti impianti.

Per l'approvazione dei progetti da realizzare direttamente dalle comunità montane o da comuni delle comunità assegnatarie, valgono le disposizioni dell'art. 25 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18. I progetti da realizzare da altri enti o società dovranno essere approvati dalle comunità montane interessate.

L'approvazione dei progetti esecutivi da parte delle comunità montane o dei comuni interessati equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità e urgenza dei lavori.

Per le eventuali espropriazioni dei terreni necessari alla realizzazione dei progetti si applicano, ai sensi della legge 27 giugno 1974, n. 247, le disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Entro i limiti delle somme assegnate annualmente alle singole comunità montane indicate nel precedente art. 4 la giunta regionale provvederà alla erogazione dei contributi, in conformità a quanto disposto con legge regionale n. 18 del 24 marzo 1975, con le seguenti modalità:

a) 50% della parte di contributo annualmente assegnata, previa produzione, da parte della comunità montana interessata, dell'atto formale di consegna dei lavori previsti nel programma stralcio annuale indicato nel precedente art. 4;

b) 40% previa dimostrazione da parte della comunità montana di avere effettivamente erogato per l'esecuzione dei lavori predetti, almeno i due terzi della somma di cui alla precedente lettera *a*);

c) 10% in sede di omologazione degli atti di collaudo.

La parte di contributo riguardante l'acquisto di impianti esistenti potrà essere erogata in un'unica soluzione previa presentazione della documentazione comprovante l'acquisto.

Nel caso le comunità montane non realizzino lei iniziative indicate all'art. 2 della presente legge o le realizzino in difformità ai progetti esecutivi definitivi, salvo che le variazioni non siano autorizzate dalla giunta regionale, oppure le realizzino in società con privati ma senza la partecipazione maggioritaria degli enti pubblici, il consiglio regionale provvederà alla revoca dei contributi e le comunità montane dovranno restituire le somme eventualmente riscosse.

Le somme rese disponibili potranno essere assegnate con delibera del consiglio regionale alle altre comunità montane che hanno sostenuto spese superiori ai preventivi fermo restando il rispetto del limite massimo del 70% sulla spesa effettivamente sostenuta indicato nell'art. 3 della presente legge. A tal fine dovranno essere preventivamente consultate le comunità montane.

Art. 6.

Autorizzazione di spesa

Per la concessione dei contributi in capitale, di cui all'art. 3 della presente legge, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 la spesa di L. 1.000.000.000.

Art. 7.

Copertura finanziaria ed autorizzazione a contrarre mutui

Al finanziamento delle spese autorizzate ai sensi del precedente art. 6 la regione Emilia-Romagna provvederà mediante l'accensione di mutui per l'importo complessivo di L. 1.000.000.000. Detti mutui potranno avere un ammortamento di durata fino a venti anni.

Essi saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, ad un tasso non superiore al 13% annuo, oneri fiscali esclusi. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976.

La giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interesse dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale delle entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annue L. 143.000.000 a partire dall'esercizio 1976 fino all'esercizio 1995.

Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1976.

Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al primo comma del presente articolo risultino meno onerose di quelle previste dal quinto comma o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie e d'ordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

All'onere complessivo di annue L. 143.000.000 la regione Emilia-Romagna fa fronte, per l'esercizio finanziario 1976 mediante la istituzione di due appositi capitoli nello stato di previsione della spesa dell'anno medesimo:

quanto a L. 130.000.000 per quota interessi nella rata annua di ammortamento del mutuo;

quanto a L. 13.000.000 per quota capitale nella rata annua di ammortamento del mutuo.

Alla maggiore spesa complessiva di L. 143.000.000 prevista per l'esercizio 1976 nei confronti dell'esercizio 1975, l'amministrazione regionale fa fronte con parte del previsto incremento naturale del fondo comune spettante alla regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 8.

Variazioni di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 27600. — Mutui per il finanziamento del programma straordinario di interventi regionali a sostegno dell'economia e del turismo nelle zone montane (c.n.i.) (titolo V - categoria 1ª - rubrica 4ª) . . . L. 1.000.000.000

PARTE SPESA

b) *Variazioni in aumento*:

Cap. 28300. — Interessi e spese sui mutui contratti per il finanziamento del programma straordinario di interventi regionali a sostegno dell'economia e del turismo nelle zone montane (c.n.i.) (titolo I - sezione 3ª - rubrica 10ª - categoria 5ª) . . . . L. 130.000.000

Cap. 70700. — Contributi in capitale a favore delle comunità montane. Interventi a sostegno dell'economia e del turismo nelle zone montane (c.n.i.) (titolo II - sezione 3ª - rubrica 11ª - categoria 11ª) . . . . » 1.000.000.000

Cap. 78870. — Quota di capitale compresa nell'annualità da pagare per l'ammortamento dei mutui per il finanziamento del programma straordinario di interventi regionali a sostegno dell'economia e del turismo nelle zone montane (c.n.i.) (titolo II - rubrica 4ª) . . . . » 13.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 48100. — Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . L. 130.000.000

Cap. 79100. — Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione per la copertura finanziaria della quota di capitale di ammortamento dei mutui passivi e dei prestiti in essi autorizzati . » 13.000.000

Art. 9.

Finanziamento della legge negli esercizi successivi

Per gli interventi che la Regione effettuerà in applicazione della presente legge negli esercizi successivi al 1976 le modalità e le condizioni per la copertura finanziaria dei mutui passivi di finanziamento, nonchè la copertura finanziaria degli oneri per il loro ammortamento, saranno determinate con separati provvedimenti legislativi regionali, da approvare in concomitanza con l'approvazione dei progetti di legge di bilancio di ciascun esercizio finanziario, compatibilmente con la disponibilità globale di risorse di cui gli stessi progetti autorizzeranno l'acquisizione e tenuto conto delle assegnazioni per gli esercizi medesimi della quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, di spettanza della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 8 luglio 1976

CAVINA

(8626)

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1976, n. 27.

Interventi finanziari regionali per l'acquisto, da parte degli enti locali, di veicoli da destinare al trasporto pubblico di persone.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 87 *del 9 luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini dell'acquisto di veicoli nuovi da destinare ai servizi di trasporto pubblico di persone, di interesse locale o regionale, gestiti ai sensi del testo unico 10 ottobre 1925, n. 2578, la regione Emilia-Romagna concede ai consorzi dei trasporti pubblici, costituiti fra comuni e province, un contributo nella misura massima del 70 % e comunque non inferiore al 50 % del costo della fornitura.

I veicoli di cui al comma precedente dovranno possedere le caratteristiche funzionali di cui al decreto 6 dicembre 1975, n. 5106, del Ministro per i trasporti, per gli autobus costruiti sino al 31 dicembre 1976, ed ai successivi decreti ministeriali menzionati nell'art. 4 del predetto decreto ministeriale per i veicoli costruiti posteriormente al 1° gennaio 1977.

Art. 2.

Per la concessione dei contributi regionali di cui al precedente articolo, è autorizzata per l'esercizio 1976 la spesa di L. 7.120.594.000.

Entro il limite della predetta autorizzazione di spesa, sono concessi contributi regionali ai seguenti consorzi fra comuni e province, nella misura massima a fianco di ciascuno indicata, rapportata alle dimensioni dei servizi gestiti nel rispettivo bacino di traffico, alle esigenze di rinnovo del parco autobus ed ai programmi predisposti dai consorzi stessi.

Bacino di traffico di Piacenza:

consorzio per l'esercizio dei trasporti pubblici nella città di Piacenza e nel bacino di traffico di interesse della sua provincia . . . . . L. 232.824.000

Bacino di traffico di Parma:

consorzio per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico nel bacino di traffico comprensoriale di Parma . . . . » 605.059.000

Bacino di traffico di Reggio Emilia:

consorzio per l'esercizio dei trasporti pubblici nella provincia di Reggio Emilia . . . . » 863.360.000

Bacino di traffico di Modena:

consorzio per i servizi di trasporto pubblico nel bacino di traffico di Modena . . . . » 1.025.417.000

Bacino di traffico di Bologna:

consorzio per l'esercizio dei trasporti pubblici della città di Bologna e del suo bacino di traffico comprensoriale . . . . » 2.391.931.000

Bacino di traffico di Ferrara:

consorzio per la programmazione e per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico nel bacino di traffico ferrarese . . . . » 702.718.000

Bacino di traffico romagnolo:

consorzio interprovinciale romagnolo . . » 1.299.285.000

Art. 3.

La liquidazione delle somme, di cui all'articolo precedente, è disposta dalla giunta regionale sulla base della produzione delle deliberazioni di acquisto dei veicoli regolarmente assunte da parte dei consorzi destinatari del contributo regionale. In dette deliberazioni deve essere indicato il numero dei veicoli oggetto della fornitura, il costo complessivo della fornitura

stessa comprensivo degli oneri fiscali, le ditte fornitrici, la copertura finanziaria della parte di spesa non finanziata col contributo regionale, nonché la espressa dichiarazione che i veicoli oggetto dell'acquisto sono rispondenti alle caratteristiche funzionali stabilite nel decreto ministeriale 6 dicembre 1975 richiamato all'art. 1.

All'atto della presentazione della deliberazione di cui al comma precedente, ed a richiesta dei consorzi interessati, la giunta regionale disporrà l'erogazione di un acconto non superiore al 50% del contributo regionale.

La residua quota a saldo del contributo sarà erogata all'atto della presentazione della dichiarazione di rispondenza dei veicoli da rilasciarsi dagli uffici provinciali della M.C.T.C., ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 1975 sopracitato, nonché della documentazione attestante l'utilizzazione del precedente acconto per il pagamento dei veicoli stessi.

Qualora i consorzi destinatari del contributo regionale non esibiscano, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la documentazione completa prevista dal primo comma del presente articolo, il consiglio regionale, su proposta della giunta, può deliberare di assegnare le relative somme o quote di esse ad altro consorzio, compreso fra quelli di cui al precedente articolo, su apposita e documentata richiesta del consorzio stesso per l'acquisto di ulteriori nuovi veicoli.

Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i consorzi interessati non abbiano fatto pervenire la documentazione di cui al precedente terzo comma, il contributo regionale viene revocato dalla giunta regionale, la quale provvede inoltre al recupero delle somme erogate in via di acconto.

Le somme risultanti, rese disponibili a seguito della revoca di cui al comma precedente, sono assegnate dal consiglio regionale su proposta della giunta secondo quanto previsto dal precedente quarto comma.

Art. 4.

Per gli esercizi finanziari 1977, 1978 e 1979, la Regione provvederà a stanziare appositi fondi, per la concessione dei contributi regionali di cui all'art. 1, in sede di approvazione delle leggi di bilancio preventivo dei rispettivi esercizi.

I piani di ripartizione dei fondi, di cui al comma precedente, sono deliberati dal consiglio regionale, su proposta della giunta, sentiti i presidenti dei consorzi per i bacini di traffico nonché la commissione di cui all'art. 6 della legge 18 dicembre 1973, n. 46, ed in base ai criteri di cui al secondo comma del precedente art. 2.

Per la liquidazione e l'erogazione delle somme predette si applica il procedimento indicato nel precedente art. 3.

Art. 5.

I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 46, modificata dalla legge 26 agosto 1974, n. 44.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti per l'anno 1976 a complessive L. 7.120.594.000, l'amministrazione regionale fa fronte mediante la iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, dotato di uno stanziamento di L. 7.120.594.000 ed il prelevamento di pari importo dal fondo di cui al cap. 75300 del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma alla voce n. 4 dell'elenco n. 6 « Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione finanziati con i contributi speciali dello Stato », annesso al bilancio medesimo.

Art. 7.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

a) *Variazione in aumento*:

Cap. 66800. — Contributi per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico di persone (art. 17 decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, modificato con legge 16 ottobre 1975, n. 493; art. 15 decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, modificato con legge 16 ottobre 1975, n. 492) (c.n.i.) (titolo II - sezione 3ª, rubrica 2ª - categoria 11ª) . . . . L. 7.120.594.000

b) *Variazione in diminuzione*:

Cap. 75300. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione, finanziati con i contributi speciali dello Stato a norma dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ovvero con i fondi aventi destinazione specifica attribuiti alla Regione da leggi speciali dello Stato » 7.120.594.000

Art. 8.

Qualora e fintanto che il servizio pubblico di trasporto di persone di interesse locale o regionale sia gestito ai sensi del testo unico 10 ottobre 1925, n. 2578, direttamente da singoli comuni o province, i consorzi nel cui bacino di traffico ricadono tali comuni o province sono autorizzati a richiedere alla Regione il contributo previsto dalla presente legge a nome e per conto degli enti stessi, per subconcederlo successivamente a loro favore.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente a termine dell'art. 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 8 luglio 1976

CAVINA

(8627)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762000)